



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 27 agosto 2007 (28.08)
(OR. en)**

12432/07

**ANTIDUMPING 50
COMER 138
CHINE 25**

PROPOSTA

Mittente: Signor Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea

Data: 24 agosto 2007

Oggetto: Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1487/2005 che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di alcuni tipi di tessuti finiti in filamenti di poliestere originari della Repubblica popolare cinese

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, la proposta della Commissione inviata con lettera del Signor Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, al Signor Javier SOLANA, Segretario Generale/Alto Rappresentante.

All.: COM(2007) 481 definitivo



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 24.8.2007
COM(2007) 481 definitivo

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (CE) n. 1487/2005 che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di alcuni tipi di tessuti finiti in filamenti di poliestere originari della Repubblica popolare cinese

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

Contesto della proposta

Motivazione e obiettivi della proposta

La presente proposta riguarda l'applicazione del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2117/2005 del Consiglio, del 21 dicembre 2005 ("regolamento di base"), alle importazioni di alcuni tipi di tessuti finiti in filamenti di poliestere originari della Repubblica popolare cinese.

Contesto generale

La presente proposta è presentata nel quadro dell'attuazione del regolamento di base ed è il risultato di un'inchiesta svolta in conformità dei requisiti sostanziali e procedurali di cui al regolamento di base.

Disposizioni vigenti nel settore della proposta

Nessuna.

Coerenza con altri obiettivi e politiche dell'Unione

Non pertinente.

Consultazione delle parti interessate e valutazione dell'impatto

Consultazione

In conformità alle disposizioni del regolamento di base, le parti interessate coinvolte nel procedimento hanno già avuto la possibilità di difendere i loro interessi nel corso dell'inchiesta.

Ricorso al parere di esperti

Non è stato necessario consultare esperti esterni.

Valutazione dell'impatto

La presente proposta è il risultato dell'attuazione del regolamento di base.

Il regolamento di base non prevede una valutazione generale dell'impatto, ma contiene un elenco esauriente delle condizioni che devono essere valutate.

Elementi giuridici della proposta

Sintesi delle misure proposte

Il 28 dicembre 2006 è stata aperta una nuova inchiesta a norma dell'articolo 12 del regolamento di base sulle misure antidumping istituite dal regolamento (CE) n. 1487/2005 del Consiglio sulle importazioni di alcuni tipi di tessuti finiti in filamenti di poliestere originari della Repubblica popolare cinese.

La proposta di regolamento del Consiglio riportata in allegato che modifica il sopracitato regolamento del Consiglio si basa sui risultati della nuova inchiesta volta a chiarire se le suddette misure antidumping fossero state assorbite. Di conseguenza, si è provveduto a calcolare un nuovo margine di dumping e un nuovo dazio.

Si propone pertanto che il Consiglio adotti la proposta di regolamento del Consiglio allegata, che sarà pubblicata sulla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* entro e non oltre il 27 settembre 2007.

Base giuridica

Regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2117/2005 del Consiglio, del 21 dicembre 2005.

Principio di sussidiarietà

La proposta è di competenza esclusiva della Comunità. Pertanto, il principio di sussidiarietà non si applica.

Principio di proporzionalità

La proposta è in linea con il principio di proporzionalità per i motivi di seguito indicati.

Il tipo di intervento è descritto nel già citato regolamento di base e non consente l'adozione di decisioni a livello nazionale.

Non sono necessarie indicazioni su come ridurre e rendere commisurato all'obiettivo della proposta l'onere finanziario e amministrativo a carico della Comunità, dei governi nazionali, degli enti locali e regionali, degli operatori economici e dei cittadini.

Scelta dello strumento

Strumento proposto: regolamento.

Altri strumenti non sarebbero adeguati in quanto il regolamento di base non prevede opzioni alternative.

Incidenza sul bilancio

Nessuna

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (CE) n. 1487/2005 che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di alcuni tipi di tessuti finiti in filamenti di poliestere originari della Repubblica popolare cinese

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea ("regolamento di base")¹, in particolare gli articoli 9 e 12,

vista la proposta presentata dalla Commissione dopo aver sentito il comitato consultivo, considerando quanto segue:

A. PROCEDURA

1. Misure iniziali

- (1) Nel settembre 2005, a seguito di un'inchiesta antidumping ("inchiesta iniziale") il Consiglio ha istituito mediante il regolamento (CE) n. 1487/2005² dazi antidumping definitivi ("misure iniziali") sulle importazioni di alcuni tipi di tessuti finiti in filamenti di poliestere (*finished polyester filament fabrics* - FPPAF) originari della Repubblica popolare cinese ("Cina"). Le aliquote del dazio applicabile agli FPPAF cinesi erano comprese tra il 14,1% e il 56,2%.

2. Richiesta di una nuova inchiesta antiassorbimento

- (2) Il 13 novembre 2006 è stata presentata, a norma dell'articolo 12 del regolamento di base, una richiesta per una nuova inchiesta sulle misure iniziali. La richiesta è stata presentata dall'AIUFFASS ("il richiedente") a nome dei produttori che rappresentano una proporzione maggioritaria, in questo caso oltre il 30%, della produzione totale di FPPAF nella Comunità.
- (3) Il richiedente ha presentato informazioni sufficienti per dimostrare che, successivamente all'imposizione dei dazi antidumping iniziali sulle importazioni di FPPAF originari della Cina, i prezzi all'esportazione sono diminuiti e le variazioni dei prezzi di rivendita o dei successivi prezzi di vendita nella Comunità sono state irrilevanti. Ciò si sarebbe tradotto in un aumento del dumping che ha compromesso il previsto effetto riparatore delle misure in vigore. Il richiedente ha presentato inoltre elementi di prova del fatto che il prodotto in esame originario della Cina ha continuato ad essere importato in quantitativi rilevanti nella Comunità.

¹ GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2117/2005 (GU L 340 del 23.12.2005, pag. 17).

² GU L 240 del 16.9.2005, pag. 1.

3. La nuova inchiesta antiassorbimento

- (4) Il 28 dicembre 2006, con un avviso pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*³, la Commissione ha annunciato l'apertura di una nuova inchiesta a norma dell'articolo 12 del regolamento di base sulle misure antidumping applicabili alle importazioni di FPFAP originari della Cina.
- (5) La Commissione ha ufficialmente informato dell'apertura della nuova inchiesta i produttori/esportatori notoriamente interessati, i rappresentanti del paese esportatore, gli importatori e gli utilizzatori. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di rendere note le loro osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione entro il termine fissato nell'avviso di apertura. La Commissione ha inviato questionari a tutte le parti notoriamente interessate.
- (6) Visto l'elevato numero di produttori esportatori e di importatori interessati dall'inchiesta iniziale, nell'avviso di apertura è stato prospettato il ricorso a tecniche di campionamento in conformità all'articolo 17 del regolamento di base. Per consentire alla Commissione di stabilire se fosse necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, selezionare un campione, tutti i produttori esportatori e tutti gli importatori sono stati invitati a manifestarsi e a fornire informazioni essenziali.
- (7) La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie per determinare se i prezzi all'esportazione fossero diminuiti e se le variazioni dei prezzi di rivendita o dei successivi prezzi di vendita nella Comunità fossero state irrilevanti. Sono state effettuate visite di verifica presso le sedi degli esportatori/produttori cinesi che hanno collaborato all'inchiesta e, se necessario, presso le sedi delle loro collegate:
- Nantong Teijin Co. Ltd e l'importatore collegato NI-Teijin Shoji Europe GmbH
 - Fuzhou Fuhua Textile & Printing Dyeing Co. Ltd
 - Fuzhou Ta-Tung Textile Works Co. Ltd
 - Hangzhou Delicacy Textile Co. Ltd
 - Shaoxing County Jade Weaving and Dyeing Co. Ltd
 - Wujiang Xiangsheng Textile dyeing & Finishing Co. Ltd e la sua società collegata
 - Wujiang Longsheng Textile Co. Ltd
- (8) Il periodo d'inchiesta di questa nuova inchiesta ("nuovo PI") è stato compreso tra il 1° ottobre 2005 e il 30 settembre 2006. Esso è stato utilizzato per stabilire l'attuale livello dei prezzi all'esportazione e il livello dei prezzi di vendita al primo acquirente indipendente nella Comunità. Per stabilire se i prezzi nella Comunità avessero registrato una variazione sufficiente, i prezzi applicati nel nuovo PI sono stati confrontati con quelli applicati durante il periodo dell'inchiesta iniziale ("PI iniziale"), che aveva riguardato il periodo dal 1° aprile 2003 al 30 marzo 2004.
- (9) Va rilevato che la Commissione ha dovuto prevedere un tempo sufficiente per dare alle parti la possibilità di manifestarsi e per selezionare un campione di produttori esportatori cinesi conformemente all'articolo 17 del regolamento di base. Date varie circostanze eccezionali, le parti che hanno collaborato all'inchiesta hanno anche richiesto, ai fini della presentazione delle risposte, proroghe che sono state accordate ove debitamente motivate. Ciò spiega perché la nuova inchiesta abbia leggermente

³ GU C 320 del 28.12.2006, pag. 8.

superato il normale periodo di sei mesi previsto dall'articolo 12, paragrafo 4, del regolamento di base.

B. PRODOTTO IN ESAME

- (10) Il prodotto per il quale è stata avviata la nuova inchiesta è lo stesso dell'inchiesta iniziale, ovvero tessuti finiti per confezioni in filamenti di poliestere (*finished polyester filament apparel fabrics* – FPFAP), classificato di norma ai codici NC ex 5407 51 00, 5407 52 00, 5407 54 00, ex 5407 61 10, 5407 61 30, 5407 61 90, ex 5407 69 10 e ex 5407 69 90. Il prodotto in esame è costituito da tessuti di filati di filamenti sintetici contenenti una quantità pari o superiore all'85% in peso di filamenti di poliestere testurizzati e/o non testurizzati, tinti (compresi quelli tinti di bianco) o stampati, originari della Repubblica popolare cinese. Il prodotto in esame è impiegato principalmente nell'industria tessile.

C. LA NUOVA INCHIESTA

- (11) Una nuova inchiesta a norma dell'articolo 12 del regolamento di base mira, in generale, a stabilire se – a seguito dell'istituzione delle misure antidumping iniziali – i prezzi del prodotto importato nella Comunità, in questo caso gli FPFAP originari della Cina, abbiano subito variazioni sufficienti. In seconda istanza, qualora si giunga alla conclusione che si sia prodotto un assorbimento, occorre calcolare un nuovo margine di dumping. A norma dell'articolo 12 del regolamento di base gli importatori/utilizzatori e gli esportatori hanno la possibilità di presentare elementi di prova in grado di giustificare, sulla base di motivi diversi dall'assorbimento del dazio antidumping, il fatto che i prezzi nella Comunità non abbiano subito variazioni in seguito all'istituzione delle misure.

1. Campionamento

- (12) Come precisato al considerando 6, la Commissione ha chiesto a tutti i produttori esportatori e a tutti agli importatori di manifestarsi e fornire le informazioni essenziali sulle loro attività nel corso del nuovo PI. A dette parti è stato inoltre chiesto di indicare se fossero disposte a essere incluse in un campione.

a) Produttori/Esportatori

- (13) Ventisei esportatori/produttori hanno accettato di fornire le informazioni richieste e di essere inclusi in un campione. Dato l'elevato numero di esportatori/produttori si è deciso che fosse necessario il campionamento per stabilire l'eventuale assorbimento della misura da parte degli esportatori/produttori cinesi. Per quanto la preferenza sia stata accordata alle società comprese nel campione dell'inchiesta iniziale, la selezione è stata operata in modo da includere il massimo volume rappresentativo di esportazioni che potesse essere adeguatamente esaminato entro il periodo di tempo disponibile. Conformemente all'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento di base, le autorità cinesi sono state consultate in merito al campione e non hanno sollevato obiezioni.
- (14) Per l'inclusione nel campione sono state inizialmente selezionate nove società: una società cui è stato concesso il trattamento individuale (TI) e altre otto cui è stato riconosciuto lo status di società operanti in condizioni di economia di mercato (SEM) durante il periodo dell'inchiesta iniziale. Proprio alla vigilia delle visite di verifica in Cina, due società (quella con il TI e una con il SEM) hanno deciso di uscire dal

campione. Ai fini dell'attuale nuova inchiesta queste due società sono state considerate società che non hanno collaborato. Di conseguenza sono rimasti 24 società che hanno collaborato e un campione di 7 esportatori/produttori con il SEM. La Commissione ha osservato allora che non collaborava all'inchiesta nessun esportatore/produttore con il TI.

- (15) Le sette società rimaste nel campione, tutte con il SEM, rappresentano il 78% circa delle esportazioni nell'UE di tutte le società che hanno collaborato e il 23,9% del totale delle esportazioni cinesi di FPFAP sul mercato comunitario. In quella fase della nuova inchiesta si è concluso che queste società rappresentavano il volume massimo che potesse essere adeguatamente esaminato entro il periodo di tempo disponibile. Dette sette società sono state pertanto considerate rappresentative ai fini del campionamento per la nuova inchiesta.

b) Importatori

- (16) Nessun importatore indipendente ha presentato le informazioni richieste entro i termini indicati nell'avviso di apertura.

2. Omessa collaborazione

- (17) I 24 esportatori/produttori che hanno collaborato e che hanno accettato di essere inclusi nel campione rappresentavano il 30% circa del totale delle esportazioni di FPFAP dalla Cina nella Comunità. Come precisato al considerando 14, altri due produttori hanno ritirato l'offerta di collaborare. Di conseguenza l'omessa collaborazione ha riguardato alla fine il 70% circa del totale delle esportazioni di FPFAP sul mercato comunitario.
- (18) Si è quindi ritenuto che in questo caso l'omessa collaborazione fosse elevata.

3. Variazione dei prezzi nella Comunità

3.1. Osservazioni generali

- (19) Si ricorda che nessun importatore/utilizzatore indipendente del prodotto in esame si è offerto di collaborare alla nuova inchiesta. Come indicato al considerando 18, l'omessa collaborazione degli esportatori/produttori cinesi è stata elevata.
- (20) Se si eccettua un esportatore/produttore incluso nel campione, la configurazione degli scambi di FPFAP originari della Cina è caratterizzata dall'assenza di intermediari collegati che importino il prodotto in esame nella Comunità per rivenderlo. Gli acquirenti indipendenti di FPFAP sono di norma società utilizzatrici che importano direttamente il prodotto in esame per il proprio consumo interno.
- (21) È emerso che le condizioni di vendita all'esportazione praticate dagli esportatori/produttori del campione nel nuovo PI erano di norma le condizioni CIF (costo, assicurazione e nolo). Pertanto, per valutare eventuali variazioni dei prezzi, è stato in primo luogo stabilito il livello dei prezzi CIF del prodotto in esame. Il prezzo CIF frontiera comunitaria è stato stabilito per il nuovo PI sulla base delle informazioni trasmesse dagli esportatori/produttori cinesi che hanno collaborato, inclusi nel campione.

3.2. Variazione del prezzo di rivendita nella Comunità per quanto concerne le società incluse nel campione

- (22) Per valutare eventuali variazioni dei prezzi nella Comunità a livello di esportatori/produttori, il prezzo medio degli FPFAP per tipo di prodotto, stabilito per il nuovo PI, è stato confrontato con il prezzo medio degli FPFAP, determinato nel corso del PI iniziale allo stesso stadio commerciale e alle stesse condizioni di consegna.
- (23) Dal confronto effettuato su tali basi è emerso che per quanto concerne tutte le società del campione il prezzo medio nella Comunità degli FPFAP originari della Cina non è diminuito durante il nuovo PI.
- (24) La variazione del prezzo di rivendita di un importatore collegato, stabilito nella Comunità, è stata valutata relativamente a ciascun tipo di prodotto. È stato effettuato un confronto dei prezzi di rivendita dei due periodi di inchiesta, applicati ad acquirenti indipendenti nella Comunità alle stesse condizioni di consegna. In base alle informazioni raccolte, è stato dimostrato che i prezzi erano aumentati in misura superiore al dazio antidumping.

3.3. Argomentazioni delle parti interessate

- (25) Varie parti interessate hanno sostenuto la necessità di un adeguamento del proprio prezzo all'esportazione, asserendo che la variazione del tasso di cambio USD/EUR determinava una riduzione artificiale del prezzo all'esportazione durante il nuovo PI. Non si è tuttavia ritenuto necessario esaminare la tesi sostenuta dalle parti interessate, dato che durante il nuovo PI non è stata riscontrata alcuna riduzione di prezzo anche senza applicazione della richiesta di adeguamento che determinerebbe prezzi in diminuzione nel PI iniziale.

3.4. Variazione del prezzo di rivendita nella Comunità per quanto concerne le società che non hanno collaborato all'inchiesta

- (26) Dato l'elevato livello di omessa collaborazione, pari in questo caso a circa il 70%, è opportuno istituire un dazio antiassorbimento a carico di tutti gli esportatori/produttori della Repubblica popolare cinese che non hanno collaborato. Il dazio antiassorbimento deve essere istituito sulla base dell'articolo 18 del regolamento di base, ovvero sulla base delle migliori informazioni disponibili.
- (27) Nel caso in esame si ritiene che le statistiche Eurostat delle importazioni rappresentino i dati più diretti e affidabili da utilizzare al fine di stabilire il prezzo al quale gli esportatori cinesi che non hanno collaborato esportavano gli FPFAP sul mercato comunitario. Escludendo dai dati Eurostat i dati verificati a livello delle società che hanno collaborato e per le quali non è stato constatato alcun assorbimento, si perviene – per le società che non hanno collaborato – a un margine di assorbimento del 18,6% sulla base dei dati Eurostat.

3.5. Conclusioni sulla variazione dei prezzi di vendita nella Comunità

- (28) In base ai dati e alle considerazioni di cui sopra, si è concluso che nessuno degli esportatori/produttori del campione ha assorbito il dazio antidumping in vigore. Non deve quindi essere istituito alcun dazio antiassorbimento per tutti quegli esportatori/produttori cinesi che hanno accettato di collaborare e di essere inclusi nel campione.
- (29) Si deve comunque applicare un dazio antiassorbimento del 18,6% a tutti gli esportatori/produttori cinesi che non hanno collaborato.

4. Nuovo livello della misura

a) Società incluse nel campione

- (30) Dato che le società incluse nel campione sono state in grado di dimostrare che il loro prezzo all'esportazione, sul mercato comunitario, del prodotto in esame non ha subito riduzioni, il livello della misura resta immutato.

Società	Dazio definitivo
Fuzhou Fuhua Textile & Printing Dyeing Co., Ltd	14,1%
Fuzhou Ta-Tung Textile Works Co., Ltd	14,1%
Hangzhou De Licacy Textile Co., Ltd	14,1%
Nantong Teijin Co. Ltd	14,1%
Shaoxing County Jade Weaving and Dyeing Co., Ltd	14,1%
Wujiang Longsheng Textile Co., Ltd	14,1%
Wujiang Xiangsheng Textile Dyeing & Finishing Co., Ltd	14,1%

b) Produttori esportatori che hanno collaborato, non inclusi nel campione

- (31) La medesima conclusione deve applicarsi alle 17 società che si sono offerte di collaborare e hanno accettato di essere incluse nel campione.

Società	Aliquota del dazio antidumping definitivo
Shaoxing Zhengda Group Co., Ltd	14,1%
Far Eastern Industries (Shanghai) Ltd	14,1%
Zhejiang Yonglong Enterprises Co., Ltd	14,1%
Zhuji Bolan Textile Industrial Development Co., Ltd	14,1%
Zhejiang Shaoxing Tianyuan Textile Printing and Dyeing Co., Ltd	14,1%
Zhejiang XiangSheng Group Co., Ltd	14,1%
Hangzhou ZhenYa Textile Co., Ltd	14,1%
Huzhou Styly Jingcheng Textile Co., Ltd	14,1%
Hangzhou Yongsheng Textile Co., Ltd	14,1%
Zhejiang Shaoxing Yongli Printing and Dyeing Co., Ltd	14,1%
Hangzhou Hongfeng Textile Co., Ltd	14,1%
Shaoxing Yinuo Printing & Dyeing Co., Ltd	14,1%
Shaoxing Ancheng Cloth industrial Co., Ltd	14,1%
Hangzhou Jieenda Textile Co., Ltd	14,1%
Hangzhou Mingyuan Textile Co., Ltd	14,1%
Hangzhou Yililong Textile Co., Ltd	14,1%
Zhejiang Singmetat Print and Dyeing Co. Ltd	56.2%

c) Tutti gli altri produttori esportatori

- (32) Per quanto concerne le parti che non hanno collaborato, si è ritenuto opportuno – come recita il considerando 26 – modificare il livello del dazio antidumping conformemente all'articolo 12, paragrafo 3, ultima frase, del regolamento di base. Le aliquote riviste del dazio antidumping applicabili al prezzo netto franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, sono le seguenti:

Società	Dazio definitivo
Hangzhou CaiHong Textile Co., Ltd	55,7%
Hangzhou Fuen Textile Co., Ltd	55,7%
Hangzhou Jinsheng Textile Co., Ltd	55,7%
Hangzhou Shenda Textile Co., Ltd	28,2%
Hangzhou Xiaoshan Phoenix Industry Co., Ltd	55,7%
Hangzhou Zhengda Textile Co., Ltd	55,7%
Shaoxing China Light & Textile Industrial City Somet Textile Co., Ltd	55,7%
Shaoxing County Fengyi Textile Printing & Dyeing Co., Ltd	55,7%
Shaoxing County Huaxiang Textile Co., Ltd	45,3 %
Shaoxing County Pengyue Textile Co., Ltd	28,2%
Shaoxing County Qing Fang Cheng Textiles Imp. & Exp. Co., Ltd	52,5%
Shaoxing County Xingxin Textile Co., Ltd	28,2%
Shaoxing Golden tree silk Printing Dyeing and Sandwashing Co., Ltd	55,7%
Shaoxing Nanchi Textile Printing-Dyeing Co., Ltd	55,7%
Shaoxing Ronghao Textiles Co., Ltd	52,5%
Shaoxing Tianlong Import and Export Co., Ltd	65%
Shaoxing Xinghui Textile Co., Ltd	55,7%
Shaoxing Yongda Textiles Co., Ltd	55,7%
Wujiang Canhua Imp. & Exp. Co., Ltd	74,8%
Zhejiang Golden Time Printing and Dyeing knitwear Co., Ltd	55,7%
Zhejiang Huagang Dyeing and Weaving Co., Ltd	55,7%
Zhejiang Shaoxiao Printing and Dyeing Co., Ltd	55,7%
<i>Tutte le altre società</i>	74,8%

5. Disposizione speciale applicabile agli esportatori cinesi che potrebbero non aver assorbito le misure antidumping

- (33) Considerati i risultati dell'inchiesta e la scarsa cooperazione in Cina che potrebbe essere connessa al fatto che i produttori esportatori di FPFAP sono piccole e medie imprese, la Commissione può riesaminare la situazione degli esportatori che non hanno potuto collaborare a questa nuova inchiesta, qualora essi presentino elementi di prova che dimostrino di non aver assorbito le misure antidumping in vigore all'epoca dell'attuale periodo di inchiesta. Questa possibilità è prevista per tutti i produttori/esportatori cinesi del prodotto in esame.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1487/2005, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. Le aliquote del dazio antidumping definitivo, applicabili al prezzo netto franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, dei prodotti descritti al paragrafo 1 e fabbricati dalle società sottoelencate, sono le seguenti:

Società	Dazio antidumping definitivo	Codice addizionale TARIC
Fuzhou Fuhua Textile & Printing Dyeing Co., Ltd	14,1%	A617
Fuzhou Ta-Tung Textile Works Co., Ltd	14,1%	A617
Hangzhou De Licacy Textile Co., Ltd	14,1%	A617
Nantong Teijin Co. Ltd	14,1%	A617
Shaoxing County Jiade Weaving and Dyeing Co., Ltd	14,1%	A617
Wujiang Longsheng Textile Co., Ltd	14,1%	A617
Wujiang Xiangsheng Textile Dyeing & Finishing Co., Ltd	14,1%	A617
Shaoxing Zhengda Group Co., Ltd	14,1%	A617
Far Eastern Industries (Shanghai) Ltd	14,1%	A617
Zhejiang Yonglong Enterprises Co., Ltd	14,1%	A617
Zhuji Bolan Textile Industrial Development Co., Ltd	14,1%	A617
Zhejiang Shaoxing Tianyuan Textile Printing and Dyeing Co., Ltd	14,1%	A617
Zhejiang XiangSheng Group Co., Ltd	14,1%	A617
Hangzhou ZhenYa Textile Co., Ltd	14,1%	A617
Huzhou Styly Jingcheng Textile Co., Ltd	14,1%	A617
Hangzhou Yongsheng Textile Co., Ltd	14,1%	A617
Zhejiang Shaoxing Yongli Printing and Dyeing Co., Ltd	14,1%	A617
Hangzhou Hongfeng Textile Co., Ltd	14,1%	A617
Shaoxing Yinuo Printing & Dyeing Co., Ltd	14,1%	A617
Shaoxing Ancheng Cloth industrial Co., Ltd	14,1%	A617
Hangzhou Jieenda Textile Co., Ltd	14,1%	A617
Hangzhou Mingyuan Textile Co., Ltd	14,1%	A617

Hangzhou Yililong Textile Co., Ltd	14,1%	A617
Zhejiang Singmetat Print and Dyeing Co. Ltd	56,2%	A836
Hangzhou CaiHong Textile Co., Ltd	55,7%	A623
Hangzhou Fuen Textile Co., Ltd	55,7%	A623
Hangzhou Jinsheng Textile Co., Ltd	55,7%	A623
Hangzhou Shenda Textile Co., Ltd	28,2%	A837
Hangzhou Xiaoshan Phoenix Industry Co., Ltd	55,7%	A623
Hangzhou Zhengda Textile Co., Ltd	55,7%	A623
Shaoxing China Light & Textile Industrial City Somet Textile Co., Ltd	55,7%	A623
Shaoxing County Fengyi Textile Printing & Dyeing Co., Ltd	55,7%	A623
Shaoxing County Huaxiang Textile Co., Ltd	45,3 %	A619
Shaoxing County Pengyue Textile Co., Ltd	28,2%	A837
Shaoxing County Qing Fang Cheng Textiles Imp. & Exp. Co., Ltd	52,5%	A621
Shaoxing County Xingxin Textile Co., Ltd	28,2%	A837
Shaoxing Golden tree silk Printing Dyeing and Sandwashing Co., Ltd	55,7%	A623
Shaoxing Nanchi Textile Printing-Dyeing Co., Ltd	55,7%	A623
Shaoxing Ronghao Textiles Co., Ltd	52,5%	A620
Shaoxing Tianlong Import and Export Co., Ltd	65%	A622
Shaoxing Xinghui Textile Co., Ltd	55,7%	A623
Shaoxing Yongda Textiles Co., Ltd	55,7%	A623
Wujiang Canhua Imp. & Exp. Co., Ltd	74,8%	A618
Zhejiang Golden Time Printing and Dyeing knitwear Co., Ltd	55,7%	A623
Zhejiang Huagang Dyeing and Weaving Co., Ltd	55,7%	A623
Zhejiang Shaoxiao Printing and Dyeing Co., Ltd	55,7%	A623
<i>Tutte le altre società</i>	<i>74,8%</i>	<i>A999</i>

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il Presidente*